

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica	funzionepubblica.ud@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it funzionepubblica@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

All.: File Excel

Alle Amministrazioni del Comparto unico
della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia

E, per conoscenza

A.N.C.I.

anci.fvg@pec.it

U.N.C.E.M.

uncem.fvg@pec.it

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

presidente@odcecud.it

sandrinalberto@studiosandrinpn.it

alfredo.pascolin@studiogpd.eu

mgiamporcaro@studiogrb.it

A.N.C.R.E.L. FVG

ricciardirosa48@gmail.com

Servizio gestione economica del personale

Servizio gestione giuridica del personale

personale@certregione.fvg.it

Via PEC

Oggetto: legge regionale n. 16/2023 (legge di stabilità 2024): disposizioni in materia di rinnovo contrattuale 2022/2024 per il personale regionale non dirigente. Informativa in materia di indennità di vacanza contrattuale (IVC).

Si informano gli Enti in indirizzo in ordine alle disposizioni in materia di contrattazione di Comparto contenute nella legge regionale 28 dicembre 2024, n. 16 "Legge di stabilità", con particolare riferimento agli stanziamenti relativi agli incrementi contrattuali riferiti al triennio contrattuale 2022-2024 per il personale regionale non dirigente.

Contestualmente si forniscono indicazioni in relazione all'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024, anche alla luce delle disposizioni contenute nella manovra di bilancio statale per l'anno 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2022-2024 per il personale regionale non dirigente

L'art. 12, comma 1, della legge regionale 16/2023 individua l'ammontare delle risorse a carico del bilancio regionale da destinare al rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2022-2024 per il personale regionale non dirigente. Tali risorse, comprensive dell'indennità di vacanza contrattuale in corso di erogazione ai sensi dell'articolo 9, comma 44, legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, costituiscono l'importo complessivo massimo destinato a detto rinnovo:

Il comma 2 quantifica inoltre lo stanziamento per gli arretrati relativi al medesimo rinnovo contrattuale, sempre tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13.

Dai lavori preparatori relativi alle citate disposizioni si desume che gli stanziamenti corrispondono al seguente andamento incrementativo della massa salariale relativa all'anno 2021 (anno precedente al triennio del rinnovo):

anno 2022 = + 1,30%

anno 2023 = + 2,00%

anno 2024 = + 4,10%

Posto che il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 16/2023 prevede che, per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri di cui sopra, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), si ritiene utile richiamare il **principio contabile di cui al paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, relativamente agli accantonamenti annuali ai fini dei rinnovi contrattuali.**

A fini collaborativi si allega un file Excel da utilizzare per il calcolo delle previsioni dei sopraindicati costi ai fini della quantificazione dei necessari accantonamenti.

I principi di programmazione finanziaria sopra enunciati sono ovviamente estesi anche agli Enti con personale dirigente, rispetto al quale sono ancora in corso le trattative per il rinnovo relativo al triennio 2016-2018.

Indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024

Come già comunicato con nota prot. 35373/P del 24.08.2022, l'articolo 9, comma 44, della legge regionale 13/2022, prevede che al personale non dirigente appartenente al Comparto unico regionale è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) per il triennio 2022-2024 nella misura percentuale e con le decorrenze definite ai sensi della normativa statale. Come indicato nella succitata nota, la normativa statale richiamata dal legislatore regionale è l'articolo 1, comma 609, della manovra di bilancio per l'anno 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Con l'intervento normativo a livello nazionale in premessa citato (art. 1, comma 27, della legge n. 213/2023), il legislatore statale ha previsto un incremento dell'IVC a valere sulle risorse stanziato per il triennio contrattuale 2022-2024.

In assenza di un'analoga previsione di incremento dell'IVC e della relativa copertura finanziaria nell'ambito delle disposizioni regionali relative al rinnovo contrattuale 2022-2024, in detta materia resta confermato il rinvio all'art. 1, comma 609 della legge n. 197/2022, nel testo

vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2022, a nulla rilevando gli incrementi disposti con leggi statali successive.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

La Direttrice del Servizio
Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Responsabile del procedimento: Annamaria Pecile, tel. 0432/555541

Responsabile dell'istruttoria: Mara Fabro, tel. 0432/555934